

REGIONE CAMPANIA

L.R. 5 agosto 1972, n. 6.

Funzionamento dei gruppi consiliari.

Pubblicata nel B.U. Campania 10 agosto 1972, n. 21.

Art. 1

Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari, previsti dall'art. 22 dello Statuto si provvede, in conformità di quanto prescrive il successivo art. 30 dello Statuto, ai sensi e nei modi disciplinati dalla presente legge.

Art. 2 ⁽²⁾

A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi ⁽³⁾.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla fornitura di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi consiliari ⁽⁴⁾.

L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza ;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità ⁽⁵⁾.

(2) Vedi, anche, la *L.R. 16 maggio 2001, n. 7* che ha apportato modifiche e integrazioni a quanto disposto nel presente articolo.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 4, L.R. 20 gennaio 1977, n. 6*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 28 marzo 1987, n. 20*.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 3 aprile 1973, n. 11*, come sostituito dall'*art. 1, L.R. 31 ottobre 1978, n. 50*.

Art. 3 ⁽⁶⁾

1. In applicazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente.

2. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 174/2012* ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, sulla base delle linee guida e del relativo modello di rendicontazione deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, per il successivo inoltro al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione.

(6) Articolo così modificato dalla *L.R. 3 aprile 1973, n. 11*, dalla *L.R. 20 gennaio 1977, n. 6*, dalla *L.R. 31 ottobre 1978, n. 50*, dalla *L.R. 28 marzo 1987, n. 20*, dalla *L.R. 27 giugno 1988, n. 14*, dalla *L.R. 28 marzo 1987, n. 20*, dalla *L.R. 27 giugno 1988, n. 14*, dall'*art. 1, L.R. 30 aprile 1996, n. 10* ed infine così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Per le spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari con decorrenza 1° gennaio 1996, viene liquidato un contributo fisso mensile rappresentato:

a) da una quota di lire 1.500.000 per ciascun gruppo quale ne sia la consistenza;

b) da una quota di lire 800.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo. A valere sull'anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi

regolamenti. I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrati nell'anno precedente.».

Art. 4

Gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 30 dello Statuto.

Art. 5

Alla copertura della spesa relativa agli anni 1970 e 1971 si provvede mediante l'utilizzo dei residui disponibili ed accantonati del bilancio provvisorio alla lettera A, Capitolo 2 del 1971 e sul Capitolo 1 del Titolo 1 del Bilancio della Regione (spese di funzionamento del Consiglio regionale) per il 1972 e seguenti.

La presente legge Regionale è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
